

TRIBUNALE DI RIMINI		
09/11/2015		
N. 1831		
16 NOV 2015		
UCR	CC	
Funzione	Macroattività	A
Fascicolo		

## TRIBUNALE di RIMINI

**LINEE GUIDA in materia di istanze ex art. 492 bis c.p.c. – 155 quinquies disp. att. c.p.c.**

In attesa della operatività dell'accesso alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 bis c.p.c. – coincidente con l'inserimento di ciascuna delle banche dati nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici (art. 155 quater comma 1 e art. 155 quinquies comma 2 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83) – la ricerca da parte del creditore con modalità telematiche di beni ai fini del pignoramento mobiliare o presso terzi è disciplinata dall'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 492 bis c.p.c.

La rapida successione delle modifiche normative rende opportune alcune indicazioni pratiche in ordine alle modalità di presentazione dell'istanza e al contenuto dell'autorizzazione.

### A – Presentazione dell'istanza

L'istanza va indirizzata al Presidente del Tribunale (l'eventuale delega ad altro giudice, allo stato non attuata, attiene a modalità organizzativa interna dell'Ufficio) del luogo in cui il debitore ha la residenza (il domicilio, o la dimora o la sede – cd. *forum debitoris*) a prescindere dall'eventuale localizzazione dei beni che, individuati con la ricerca telematica, verranno assoggettati all'esecuzione.

E' opportuno, per esigenze organizzative di visibilità, indicare nell'intestazione almeno una delle due disposizioni "492 bis c.p.c." e/o "155 quinquies disp. att. c.p.c."

Va iscritta a SICID -Volontaria Giurisdizione, con indicazione del Codice oggetto 400999 – Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione e contestuale versamento del Contributo unificato di € 43,00 (anche se si segnala l'urgenza, segnalazione peraltro opportuna e gradita). Non sono dovuti i diritti di cancelleria di € 27,00.

Anche se non obbligatorio è **preferibile l'invio per via telematica, con richiesta di inserire anche nell'istanza tutti i dati del creditore, del debitore nonché numero di fax, PEO e PEC del difensore, oltre che indicazione completa del titolo esecutivo e data di notificazione del precetto.**

### B – Tempi di presentazione dell'istanza

*"L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto."* (frase inserita dalla legge di conversione alla fine del primo comma dell'art. 492 bis c.p.c.).

L'urgenza va allegata specificamente e possibilmente documentata.

L'istanza presentata prima della scadenza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. in mancanza dei presupposti di urgenza, è pertanto soggetta a dichiarazione di improcedibilità.

E' altresì opportuno che l'istanza sia depositata non appena scaduto detto termine.

### C – Contenuto formale dell'istanza

*"L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata."*

58

## **D – Documenti da allegare all’istanza**

All’istanza vanno allegati:

- la procura del difensore;
- copia del titolo esecutivo con attestazione, nell’istanza, della sua perdurante efficacia esecutiva (es. non proposta opposizione né intervenuto provvedimento di sospensione);
- copia dell’atto di precetto con la prova del perfezionamento della notificazione lato debitore, corredata, ove necessario, degli ulteriori documenti che ne comprovino la regolarità.

In caso di deposito telematico, i documenti vanno allegati in *file* separati per titolo e precetto con indicazione nel nome del file anche del tipo di documante (es. 01-titolo-esecutivo; 02-precetto-notificato).

## **E – Adempimenti della cancelleria**

Tramite interrogazione a SICID la Cancelleria verificherà immediatamente, inserendo di regola annotazione (sia essa positiva che negativa quanto ai risultati della ricerca) nello storico del fascicolo, se risulti dal debitore proposta opposizione

- opposizione a precetto e, in caso positivo, se sia pendente istanza di sospensione;
- opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e se sia pendente, ovvero già decisa, istanza di revoca della provvisoria esecuzione.
- in casi di urgenza tale ricerca potrà essere effettuata in presenza del Presidente omettendo l’annotazione nello storico, sostituita da quella inserita nel testo del provvedimento autorizzativo.

La Cancelleria trasmetterà tempestivamente il fascicolo al Presidente con le modalità previste per i provvedimenti urgenti (es. T.S.O.) annotando in copertina “492 bis”.

E’ gradita la trasmissione tra le istanze “in visione” con segnalazione dell’Urgenza.

## **F – Contenuto dell’autorizzazione**

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione il creditore a norma dell’art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. (come dettagliatamente ricostruito nell’allegato modello di provvedimento per esteso) può avere accesso, tramite il gestore delle banche dati - e fino alla stipula delle convenzioni di cui al primo comma dell’art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. - esclusivamente alle banche dati di cui all’art. 492 *bis* c.p.c., ossia, come esplicitato nel secondo comma dell’art. 155 *quinquies*, alle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e a quelle degli enti previdenziali.

Gestore delle banche dati dell’Anagrafe tributaria, compresa la sezione specifica denominata Archivio dei rapporti finanziari, è l’Agenzia delle Entrate, articolata nelle strutture territoriali delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali.

Gestore delle banche dati degli enti di previdenza è, di regola, l’INPS.

Le informazioni dell’Anagrafe tributaria sono relative ai redditi del contribuente e alle loro fonti, comprese eventuali informazioni su quote societarie e canoni di locazione.

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 492 *bis* c.p.c., si intende, come esplicitato dall’art. 155 *bis* disp. att. c.p.c. “la sezione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.” Si tratta dell’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri

soggetti (infatti è fatto obbligo agli istituti di credito, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro).


E' bene precisare che tale accesso consente esclusivamente l'individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto trattiene rapporti finanziari, ma non anche la conoscenza di saldi conto e movimentazioni. Tale ultima informazione non è infatti nella disponibilità diretta della pubblica amministrazione, e la legge di conversione ha espressamente escluso dall'art. 492 *bis* c.p.c., nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015, le *"banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni"*.

La legge di conversione n. 132/2015 ha altresì escluso l'accesso al P.R.A., verosimilmente per ragioni di coordinamento tra l'art. 492 *bis* e l'art. 521 *bis* c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, disciplinante *"il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"*, il quale prevede che, tramite l'accesso alla banca dati del pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi viene redatto dal creditore e da questi notificato al debitore e successivamente trascritto.

Nessuna autorizzazione è viceversa dovuta per la ricerca dei beni immobili da sottoporre a pignoramento potendo il creditore liberamente accedere ai dati inerenti alle proprietà immobiliari censiti negli archivi dell'Agenzia del Territorio.

Si comunichi al Dirigente, alla Cancelleria Civile e Volontaria Giurisdizione, nonché, con richiesta di diffusione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini; si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Rimini 16 novembre 2015

Il Presidente  
dott.ssa *Rossella Talia*  


## Il Presidente

letta l'istanza depositata il X nell'interesse del creditore @@Parte\_attrice@@ rappresentato e difeso dall'avv. @@AttriceAvvocato@@;

ritenuto che la stessa ha ad oggetto la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., alla ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare riferibili al debitore @@ControparteCf@@ residente/con sede in X,

ritenuta la propria competenza;

verificata la regolarità formale dell'istanza corredata da procura alle liti del difensore istante e contenente tutte le indicazioni richieste dall'art. 492 bis c.p.c.;

considerato che dall'esame dei documenti allegati all'istanza, e segnatamente del titolo esecutivo (XX) e dell'atto di precetto notificato il XX risulta il diritto del creditore istante a procedere ad esecuzione forzata;

ritenuto che è viceversa irrilevante, ai fini della sussistenza di tale diritto, la eventuale cessazione dell'efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c., trattandosi di perenzione non rilevabile di ufficio (v. Cass. sez. 3, sentenza n. 3997 del 02/04/1992);

dato atto che da un controllo dei registri SICID effettuato tramite cancelleria il X non risulta essere stata iscritta opposizione a precetto né intervenuto provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

ritenuto che è viceversa irrilevante ai fini della sussistenza di tale diritto la cessazione dell'efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c. (invero *“La parte eseguita che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 cod. proc. civ. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti”* – Cass. sez. 3, sentenza n. 21683 del 13/10/2009);

rilevato che dalla lettura in combinato disposto degli artt. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 492 bis c.p.c. e 155-*quater* disp. att. c.p.c. - nel testo modificato dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 (pubblicata sulla GG.UU. 20/08/2015 n. 192) di conversione del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 – si evince che l'accesso da parte del creditore, tramite i gestori, alle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni presuppone la mancata attivazione dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario ed è circoscritto, fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 155 *quater*, alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., ossia *“ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali”*;

ritenuto invero che l'articolo 13 della legge di conversione, come evidenziato nella scheda esplicativa redatta dall'Ufficio Studi del Senato, *“apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, sostanzialmente così sintetizzabili: .... nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Camera dei deputati ha tolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previa autorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni (lettera ff).*

*L'articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'articolo 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (lettera a). La Camera dei deputati ha limitato l'efficacia di tale previsione alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria.*";

considerato infatti che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, l'art. 155 *quinquies* – Accesso alle banche dati tramite i gestori – dispone:

1. “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore ~~precedente~~, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.”
2. (riscritto in sede di conversione): “*La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma.*”

rilevato che tale disposizione va peraltro letta in combinato disposto con il primo comma dell'art. 155 *quater disp. att. c.p.c.* – Modalità di accesso alle banche dati – (norma che nel testo originario prevedeva l'emanazione del decreto attuativo, ritenuto dalla giurisprudenza di merito condivisa da questo Ufficio presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 492 bis c.p.c.) che nel testo vigente prevede:

1. “*Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice”;*

ritenuto di conseguenza che per le (altre) banche dati gestite da pubbliche amministrazioni “individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*” (e diverse da quelle di cui all'art. 492 bis c.p.c., come risulta anche dalla congiunzione “e” di cui al primo comma dell'art. 155 *quinquies*) “l'accesso è consentito previa stipulazione ... di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, allo stato attuale non ancora conclusa con nessuna amministrazione;

considerato che la mancata attivazione da parte del Ministero delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis, oltre che di regola nota al Presidente del Tribunale che sull'UNEP esercita la vigilanza, risulta comunque, nel testo vigente, dal mancato inserimento di ciascuna delle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. nell'elenco di cui all'articolo 155 *quater*, primo comma, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, e che pertanto non vi è necessità di richiedere certificazione alcuna al dirigente UNEP;

ritenuto che tale accesso è di conseguenza immediatamente fruibile, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, per le banche dati di cui all'art. 492 *bis* c.p.c., ossia, come esplicitato nel secondo comma dell'art. 155 *quinquies*, per l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e per le banche dati degli enti previdenziali;

considerato che gestore delle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compresa la sezione specifica denominata Archivio dei rapporti finanziari, è l'Agenzia delle Entrate, articolata nelle strutture territoriali delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali;

ritenuto in particolare che le informazioni dell'Anagrafe tributaria sono relative ai redditi del contribuente e alle loro fonti, comprese eventuali informazioni su quote societarie e canoni di locazione; quelle tratte dall'Archivio dei rapporti finanziari hanno ad oggetto esclusivamente l'individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto trattiene rapporti finanziari, ma non anche saldi conto e movimentazioni (non essendo tale informazione nella disponibilità diretta della pubblica amministrazione, ma potendo, entro strettissimi limiti, essere da questa richiesta agli istituti di credito, che si collocano pertanto tra le "banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni" che la legge di conversione ha espressamente escluso dall'art. 492 *bis* c.p.c. nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015);

rilevato in particolare che la legge di conversione ha escluso l'accesso al P.R.A., verosimilmente per ragioni di coordinamento con l'art. 521 *bis* c.p.c. introdotto dalla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 492 *bis* c.p.c., 155 *quinquies* e 155 *quater* disp. att. c.p.c.

**AUTORIZZA**

@@Parte\_attrice@@ con l'assistenza dell'avv. @@AttriceAvvocato@@ (con numero di fax e indirizzi E-MAIL e PEC ..... ) ad ottenere, per il tramite delle strutture territorialmente competenti,

- dall'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
- dall'INPS (ovvero da altri enti previdenziali indicati nell'istanza) le informazioni contenute nelle proprie banche dati

relative a @@ControparteCF@@.

Si comunichi.

Rimini, \$\$data\_decisione\$\$

Il Presidente

dott. \$\$nome\_giudice\$\$ \$\$cognome\_giudice\$\$